

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN RELAZIONE ALLA SOSPENSIONE E RIDUZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA PER EVENTI RICONDUCIBILI E CONSEGUENZIALI ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Il giorno 06 aprile 2020, così come previsto dall'art 22 del D.L. 17 marzo 2020 N.18 - nonché dall'art. 2 del Decreto Min. Lavoro del 24 marzo 2020 per i datori di lavoro con unità produttive site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale - in considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, giusta convocazione intercorsa tra le parti, si tiene la riunione in via telematica

TRA


La Società **S.E.K.I. S.r.l.** a socio unico avente sede legale in Milano (Mi), via Caldera 21, CF/PI 11777790152, nella persona del suo procuratore speciale **Francesco Paciello**;

(d'ora innanzi la "Società" ed unitamente alle OOSS, le "Parti")

E

Le OO.SS. comparativamente più rappresentative, nelle persone di:

- **FILCAMS-CGIL** Nazionale nella persona di **Jeff Nonato**;
- **FISASCAT-CISL** Nazionale nella persona di **Marco De Murtas**;
- **UILTuCS-UIL** Nazionale nella persona di **Marco Marroni**



(d'ora innanzi le "OOSS" ed unitamente alla Società, le "Parti")

in riferimento alla consultazione sindacale ed esame congiunto per il ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga, previsti dai provvedimenti normativi citati in relazione alla sospensione e riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili e conseguenziali all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nazionale.

PREMESSO CHE

- la società svolge l'attività di commercializzazione di abbigliamento e accessori al dettaglio attraverso la propria rete commerciale di punti vendita presenti nei maggiori centri commerciali su tutto il territorio nazionale, rientrando nelle previsioni di cui nonché dall'art. 2 del Decreto Min. Lavoro del 24 marzo 2020.
- Ai dipendenti è applicato il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.
- la società occupa L'azienda occupa attualmente n. 512 dipendenti di cui 461 donne suddivisi in 33 punti vendita distribuiti nel territorio nazionale come da seguente suddivisione Regionale:
 - Lombardia 155 dip.
 - Piemonte 69 dip.
 - Veneto 56 dip.
 - Friuli 11 dip.
 - Emilia R. 77 dip.
 - Toscana 28 dip.
 - Marche 12 dip.
 - Abruzzo 13 dip.
 - Lazio 57 dip.
 - Campania 32 dip.

Comprensivi della sede dei servizi generali sita in Milano, anche sede legale della società.

Il personale in forza risulta essere così composto:

02 Dirigenti
16 Quadri
461 Impiegati
33 Apprendisti

secondo quanto riportato analiticamente nell'Allegato A al presente accordo, che ne costituisce parte integrante ad ogni effetto.

- La grave situazione di mercato creatasi nel nostro paese con la diffusione del Coronavirus sta generando straordinarie ed imprevedibili perdite di fatturato per tutto il nostro settore.
- con l'intervento delle misure restrittive di cui al D.P.C.M del 11 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, prorogate successivamente dal D.P.C.M del 22 marzo 2020, è stata disposta ex lege - con decorrenza dal 11/03 - la sospensione delle attività commerciali al dettaglio sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato sia nell'ambito della media e grande distribuzione,

anche ricompresi nei centri commerciali. Tali disposizioni hanno visto la chiusura di tutti i nostri punti vendita sull'intero territorio nazionale.


- tali circostanze straordinarie ed imprevedibili che, valutate sia nella gravità del momento che per le conseguenze di medio-lungo periodo, sono tali da pregiudicare il regolare andamento dell'attività, con conseguente inevitabile impatto sulla situazione economico-finanziaria ed occupazionale. Tale negativo contesto, costringe la Società a presentare domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga per sospensione e riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nazionale, quale strumento più idoneo al fine di accompagnare il processo di risanamento economico-finanziario aziendale nel medio periodo, assicurando allo stesso tempo una misura di sostegno al reddito per i lavoratori.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. L'azienda inquadrata presso l'INPS di Milano con n. di posizione 4956291923 occupa più di 50 dipendenti sull'intero territorio Nazionale e pertanto non Le è consentito accedere alla Cassa integrazione ordinaria e/o al Fondo Integrazione Salariale.
3. La Società presenterà istanza di trattamento di integrazione salariale in deroga per "emergenza COVID-19" con decorrenza dal **16 marzo 2020** per un massimo di 9 settimane anche frazionate da esaurirsi entro il 31 agosto 2020, fatti salvi ulteriori periodi, entro il limite massimo delle 13 settimane, previsti dai singoli accordi regionali ex art. 17 DL 09/2020 per i quali verrà presentata specifica istanza, che potranno pertanto incidere sul diverso scorrimento delle 9 settimane disciplinate dal presente accordo.
4. Il trattamento di integrazione salariale - per il periodo indicato - è richiesto in favore di un numero massimo di 510 unità lavorative dislocate nelle unità produttive presenti in 23 province e in 10 regioni italiane, secondo quanto analiticamente riportato nell'Allegato A al presente accordo, che ne costituisce parte integrante ad ogni effetto.
5. I lavoratori da sospendere saranno individuati sulla base delle esigenze tecnico-organizzative e produttive e saranno sospesi, fino ad un massimo di zero ore lavorative per l'intero periodo di chiusura ex lege delle unità produttive aziendali, con riserva di richiamo anticipato, da parte dell'azienda per le unità che, in base ai profili professionali non fungibili, dovessero occorrere per la parziale e/o totale ripresa dell'attività aziendale, previa apposita comunicazione con preavviso di almeno 48 ore. Resta fermo che nel caso di brevi e temporanee riprese dell'attività lavorativa, le parti si consulteranno, anche al livello territoriale, sulle modalità operative di gestione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga.
6. Il corrispettivo del trattamento di CIGD avverrà con la modalità del pagamento diretto.
7. Con il presente accordo, tutte le parti si danno reciprocamente atto di aver completamente esperito e concluso positivamente la procedura di informativa, consultazione e di esame congiunto ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, nonché dall'art. 2 del Decreto Min. Lavoro del 24 marzo 2020.

Le parti confermano che il presente verbale è stato, letto, confermato e sottoscritto in via telematica il 07 aprile 2020 dalle parti sopra costituite.

Per la società



per **FILCAMS-CGIL** Nazionale nella persona di **Jeff Nonato**;

per **FISASCAT-CISL** Nazionale nella persona di **Marco De Murtas**;

per **UILTuCS-UIL** Nazionale nella persona di **Marco Marroni**